

Sent. N. 694/13  
R. Gen. 424/12  
Rep.  
Con. 4864/13



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
- sezione lavoro -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

URGENTE

x AV. DRAGO  
Chiaro

Il Giudice del Lavoro Dott. Luigi Perina  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 424/12 Ruolo Lavoro

tra

Ci L

con Avv. DRAGO

Ricorrente

SECURITY E LOGISTIC SRL

con Avv. IANNUCCI E MAZI

Convenuto

OGGETTO: LICENZIAMENTO.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 24/2/2012 il ricorrente, dipendente della società Security & Logistic Srl, addetto al lavoro di carrellista (4° livello) presso S. Benedetto a Scorzè, esponeva:

- a) di aver ricevuto contestazione 17/6/2011 (il ricorrente faceva richiesta ad un camionista di un cliente di essere compensato per essere più flessibile nella selezione pallets, con indicazione del cellulare proprio per contatti con il titolare della ditta

dell'autotrasportatore finalizzati al "compenso" in modo da accettare in restituzione pallets non rispettanti lo standard qualitativo richiesto dalla convenuta e della committente) con sospensione cautelare dal lavoro;

- b) di aver negato l'addebito;
- c) di aver ripreso il lavoro il 2/7/2011 e lavorato fino al 5 luglio allorquando veniva invitato telefonicamente dal caporeparto Morra a tornare a casa;
- d) di essersi ripresentato al lavoro il 7/7, invano (e impugnava il licenziamento orale immediatamente)
- e) di aver ricevuto il 21/7/2011 lettera di licenziamento per giusta causa in riferimento al fatto sub a).

Chiedeva la declaratoria di inefficacia del licenziamento orale; l'illegittimità di quello scritto (disciplinare); concludeva per l'applicazione dell'art. 18 St. Lav.

2. La convenuta così prospettava le proprie ragioni:

Richiamava la mail sig. Nicosia titolare di autotrasporti circa la proposta fatta da tal L. c/o S. Benedetto (presumibilmente il ricorrente) di ottenere soldi in cambio di una maggior "tolleranza" sugli scarti di pallets danneggiati restituiti dalla ditta di autotrasporti, lasciando il numero di cellulare proprio.

Il fatto veniva contestato al ricorrente, con contestuale sospensione dal lavoro; la convenuta aveva in loco il capo-reparto Morra, che organizzava i turni di lavoro, ma non aveva alcun altro potere rappresentativo datoriale. Negava che costui potesse riammettere in servizio chicchessia né che il ricorrente sia stato mai riammesso al lavoro dopo la sospensione. Morra notiziava l'azienda ai primi di luglio circa la presenza al lavoro del ricorrente e l'azienda gli riferiva che era tutt'ora

vigente la sospensione dal lavoro (retribuita fino al 14/7). In data 14/7/2011 la lettera di licenziamento per il menzionato fatto disciplinare poneva fine al rapporto.

Riteneva legittimo il recesso per giusta causa e concludeva per il rigetto del ricorso.

Disposto interrogatorio libero del ricorrente, e quello formale della convenuta (non presentatosi e perciò decaduta), disposta escussione teste della convenuta (M. , non comparso) il G.L. decideva come da dispositivo letto in udienza.

#### MOTIVI

3. Il supposto licenziamento orale è superato dal quasi contestuale licenziamento scritto (per giusta causa).

Il convenuto doveva rigorosamente provare i fatti contestati, ma non si è presentato per l'interrogatorio formale.

All'udienza fissata per sentire un teste della convenuta (M. ) questi non veniva intimato (da qui la rinunzia successiva al teste).

Il G.L. non ha dato corso alla prova orale attorea, atteso il comportamento processuale della convenuta, ritenendo di non assumere altre prove.

Dall'interrogatorio libero risulta che M. è il responsabile di fatto della "filiale" veneziana della convenuta, che ha consegnato al ricorrente la lettera di contestazione e di sospensione; M. ha richiamato il ricorrente al lavoro il sabato e il lunedì successivo e il martedì gli ha comunicato di stare a casa. Idem il 7/7/2011.

Da qui si può argomentare che l'apparente (o reale) rappresentante / delegato aziendale prima comunica la sospensione e poi "autorizza" il rientro al lavoro e ne consente la protrazione.

Il M. non è stato citato a conferma di ciò, e, la decadenza della prova, elimina dal processo un tassello importante su cui l'attore fonda la

allegazione della illegittimità del licenziamento, ossia la ripresa al lavoro su disposizione dell'interlocutore aziendale.

Se la allegazione è fondata, come accertato in causa, e parte convenuta è decaduta dal provare il contrario, il fatto della ripresa del lavoro consente di superare le ulteriori questioni della esistenza/inesistenza dei fatti contestati (che restano superati dal fatto che il lavoratore per più giorni ha ripreso l'attività); questa condotta riconducibile comunque al datore di lavoro non consente di entrare nel merito del disciplinare, potendosi ritenere superato da tale fatto il provvedimento di sospensione e dunque la questione della legittimità del licenziamento.

Dunque il convenuto non ha provato quanto contestato e posto a fondamento del licenziamento, con conseguente declaratoria di nullità della sanzione espulsiva.

Non è contestata la applicabilità dell'art. 18 St. Lav. e dunque compete la reintegra nel posto di lavoro.

Il ricorrente ha dichiarato di aver trovato nuovo lavoro dal 16/8/2011, ossia un mese dopo (Cud 2011 ditta V € 6.784).

Ne consegue che la entità risarcitoria va limitata per le forfetarie 5 mensilità.

Per l'anno 2012 il ricorrente ha percepito € 19.218, e il danno per questo anno se sussiste è pari alla retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito continuando a lavorare per la convenuta, se maggiore a quella percepita dal nuovo datore di lavoro.

Spese secondo la soccombenza.

P.Q.M.

Il G.L. così provvede:

- 1) OGNI ALTRA DOMANDA RIGETTATA
- 2) dichiara la nullità del licenziamento irrogato al ricorrente il 14-21 LUGLIO 2011
- 3) ordina la reintegra di C L nel posto di lavoro;

- 4) condanna la società convenuta a risarcire il danno subito dalla ricorrente in misura pari a 5 mensilità oltre alla eventuale differenza, tra quanto spettante per il 2012 detratto il percepito risultante dal Cud ( euro 19.218,53) oltre rivalutazione ed interessi legali ;
- 5) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidandole in complessivi € 3.000 OLTRE I.V.A. E C.P.A. COME PER LEGGE.
- 6) 60 gg per deposito motivi .

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

M I

*11 // ml*

VENEZIA 15.10.12  
Il Giudice del Lavoro

Dott. Luigi Perina

Minuta depositata in cancelleria il 17.12.13

Sentenza depositata in cancelleria il *19/10/13*

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

M I